



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa delle senatrici DI GIROLAMO, GUIDOLIN, MAIORINO,
BEVILACQUA e BILOTTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2022

Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea e del servizio di piazza mediante veicoli a trazione animale

ONOREVOLI SENATORI. - Molto spesso sulle cronache si è dibattuto della sofferenza subita da animali da trazione quando questa funzione viene sfruttata in un contesto di traffico cittadino ad alta intensità. È il caso delle « botticelle romane », oppure le « carrozzelle di Firenze », realtà che è possibile riscontrare nella quasi totalità del territorio nazionale dell'Italia, ma che riportano sempre le medesime criticità se inserite in un contesto che non rispecchia il reale *habitat* di un animale.

Il presente disegno di legge si pone come obiettivo il superamento della sofferenza di questi animali, generalmente cavalli, in città e il divieto di utilizzare animali per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza per i servizi pubblici non di linea adibiti al trasporto di persone.

Tutto questo sarà possibile attraverso l'abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, sancita dall'articolo 1.

Gli attuali livelli occupazionali saranno garantiti, prevendo, all'articolo 2, la possibi-

lità per i comuni di adeguare i propri regolamenti in modo da poter convertire le licenze già rilasciate in licenze taxi, noleggio con conducente (NCC), veicoli a trazione elettrica e noleggio di auto d'epoca.

Ai sensi dell'articolo 3 si statuisce che gli animali dismessi non potranno essere destinati alla macellazione ma la loro cura resterà a carico dei rispettivi proprietari o, in alternativa, potranno essere ceduti a privati oppure ad associazioni protezioniste riconosciute in modo da tutelare e garantire le buone condizioni di vita dell'animale.

Infine, l'articolo 4 demanda a un decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro della giustizia, l'onere di stabilire il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché il necessario adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione dell'articolo 70 del codice della strada, in materia di servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte)

1. L'articolo 70 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è abrogato.

Art. 2.

(Regolamenti comunali)

1. I regolamenti comunali in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere conformi alle disposizioni di cui alla medesima legge entro un anno dalla suddetta data e possono prevedere la conversione delle licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale già rilasciate in licenze per esercizio di trasporto di persone con veicoli a trazione elettrica, esercizio di taxi, esercizio di noleggio con conducente (NCC) o esercizio di noleggio con auto d'epoca.

Art. 3.

(Tutela degli animali e criteri per la relativa dismissione e collocazione)

1. Gli animali dismessi dal servizio di trasporto di persone ai sensi della presente legge non possono essere destinati alla macellazione. I medesimi animali restano a carico dei rispettivi proprietari che sono tenuti a garantire loro buone condizioni di vita, nonché il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle norme in materia di controllo

sanitario effettuato dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Gli animali possono altresì essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste riconosciute. In caso di cessione a terzi, si applica comunque il divieto di macellazione di cui al presente comma.

2. Con proprio decreto, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, stabilisce i criteri per la dismissione e la collocazione degli animali utilizzati per la trazione di veicoli adibiti al servizio di piazza e per i servizi pubblici non di linea finalizzati al trasporto di persone in strutture espressamente individuate, sentite le principali associazioni di protezione animale riconosciute dal Ministero della salute.

Art. 4.

(Disposizioni finali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla presente legge.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il regime sanzionatorio relativo alle violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo altresì che le entrate derivanti

dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e destinate alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601.

